



Città di Torre del Greco
(Città Metropolitana di Napoli)

Ordinanza n. 97 del 02.04.2020

OGGETTO: Proroga sospensione dei mercati giornalieri comunali, limitazioni alle attività di panificazione, l'istituzione della zona ad accesso limitato di Via Falanga – Via Teatro, la disciplina del servizio di trasporto pubblico non di linea sul territorio comunale sino al 14.04.2020.

Il Sindaco

Richiamate le ordinanze sindacali n. 84 dell'11.03.2020, n. 91 del 19.03.2020, n. 92 del 20.03.2020 e n. 93 del 23.03.2020, tutte adottate ai sensi dell'art. 50 D. Lgs. n. 267/00, con la quale, stante l'emergenza epidemiologica in atto, si disponeva la sospensione dei mercati giornalieri comunali, limitazioni alle attività di panificazione, l'istituzione della zona ad accesso limitato di Via Falanga – Via Teatro, la disciplina del servizio di trasporto pubblico non di linea sul territorio comunale, sino al 14.04.2020;

letto

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 aprile 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

l'Ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 23 del 22.03.2020, recante "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dell'art. 50 del TUEL. Rilevazione e controlli dei rientri nella Regione Campania";

Dato atto

che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

che con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

dell'evolversi dell'epidemia da COVID-19 nell'ambito dell'intero territorio regionale, stante le ordinanze del Presidente della Regione Campania n. 23 del 22 marzo 2020;

Visto

l'art. 50 comma 5 del D. Lgs. n. 267/00 secondo cui *"In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale."*;

Ritenuta, pertanto, che

persistono tutte le ragioni di necessità ed urgenza già rappresentate ed esposte nelle ordinanze sindacali innanzi richiamate, che abbiansi quivi da ritenersi per ripetute e trascritte e pertanto di prorogare l'efficacia di quanto disposto con le stesse sino a tutto il 14 aprile 2020;



Città di Torre del Greco
(Città Metropolitana di Napoli)

che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrano le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di adozione di misure precauzionali a tutela della sanità pubblica, ai sensi dell'art. 50 D.Lgs. n. 267/00;

Visti

- il T.U. delle Leggi Sanitarie R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
- la legge 23 dicembre 1978 n. 833;
- il T. U. degli Enti Locali D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 ;
- lo Statuto comunale.

Dato atto che la presente sarà inviata alla Prefettura di Napoli;

ORDINA

per le motivazioni espresse in premessa, che l'efficacia delle ordinanze sindacali n. **84 dell'11.03.2020**, n. **91 del 19.03.2020**, n. **92 del 20.03.2020** e n. **93 del 23.03.2020**, è prorogata sino al **14.04.2020**.

DISPONE

che la presente ordinanza entri in vigore immediatamente alla sua pubblicazione presso l'Albo Pretorio online del Comune di Torre del Greco e nell'apposita sezione di "amministrazione trasparente" e inviata a :

Sig. Prefetto di Napoli;

Sig. Presidente della Regione Campania;

Sig. Responsabile ASL Na 3 sud Torre del Greco – UOPC Dipartimento di prevenzione;

Sig.ri Dirigenti del Comune di Torre del Greco;

alle associazioni di categoria degli operai mercatali;

Società Cooperative interessate, notifica tramite p. e. c. .

FORZE DI POLIZIA (Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia di Stato e Polizia Municipale).

Essendo la notificazione nei modi ordinari sommamente difficile per il rilevante numero dei destinatari e per la difficoltà di identificarli tutti, ai sensi degli art 150 e 151 c.p.c. la notificazione della presente ordinanza a mezzo di pubblico proclama, ovvero, oltre ai mezzi ordinariamente previsti dall'ordinamento vigente, facendo ricorso alla diffusione presso i media e alla affissione di manifesti in tutto il territorio comunale, con particolare attenzione, ove possibile, per la zona interessata direttamente dal provvedimento.

Che la presente ordinanza sia diffusa anche a mezzo pubblicazione sul sito dell'Ente.

AVVERTE CHE

Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle presente Ordinanza è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000 , come previsto dall'art. 4 del D. L. 25 marzo 2020 n. 19.

Contro il presente provvedimento è ammesso, nel termine dei 60 giorni dalla data di scadenza di pubblicazione all'albo o dalla data di notificazione o comunicazione se prevista, il ricorso giurisdizionale al



Città di Torre del Greco
(Città Metropolitana di Napoli)

Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Legge n. 1034/1971), oppure, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla data di scadenza di pubblicazione all'albo o dalla data di notificazione o comunicazione se prevista (D.P.R. n. 1199/1971).

Il Sindaco
Dott. Giovanni Palomba

